



A TUTTI GLI ASSOCIATI

Circolare 1/2026

Oggetto: Adeguamento dell'art.17 dello Statuto alle disposizioni dell'art.148 del TUIR

L'attività del FIAM gode di particolari agevolazioni fiscali (IVA e imposte sui redditi) grazie alle disposizioni dell'art.148 del TUIR (DPR 917/1986), il quale stabilisce che l'attività svolta da particolari enti associativi (fra i quali rientra il FIAM) - a determinate condizioni - non sia da considerarsi commerciale.

In particolare, il comma 8, lettera b), dell'art.148, prevede che, per mantenere lo status di ente non commerciale, lo statuto debba contenere la seguente clausola: *"obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge"*.

Questa disposizione è imprescindibile per continuare a mantenere lo status di ente non commerciale e godere delle agevolazioni fiscali previste.

Pertanto, ai sensi dell'art.10, lettera n) dello Statuto, recependo quanto stabilito dall'art.148 del TUIR, il Consiglio di Amministrazione del FIAM ha deliberato l'adeguamento dello Statuto inserendo **una specifica integrazione all'articolo 17**, come di seguito riportato

PRECEDENTE FORMULAZIONE	ADEGUAMENTO - NUOVA FORMULAZIONE
Art. 17 - Durata del Fondo / Liquidazione La durata del Fondo è a tempo indeterminato. Può essere posto in liquidazione su proposta: - di almeno 500 Associati; - del Consiglio d'Amministrazione, in accordo con le Organizzazioni Sindacali così come individuate all'art. 9. La proposta di liquidazione deve essere approvata dall'Assemblea Straordinaria, ai sensi dell'art. 8. Le procedure di liquidazione sono curate da un Collegio di liquidatori nominato dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Revisori uscenti. Il Collegio dei Revisori resta in carica per tutto il periodo di liquidazione del Fondo. Con le somme che risultano disponibili il Collegio dei liquidatori dovrà onorare tutti gli obblighi derivanti dalle prestazioni maturate fino al giorno in cui diviene esecutiva la liquidazione; successivamente, eventuali ulteriori disponibilità dovranno essere devolute, salva diversa destinazione imposta dalla legge, a fini di pubblica utilità.	Art. 17 - Durata del Fondo / Liquidazione La durata del Fondo è a tempo indeterminato. Può essere posto in liquidazione su proposta: - di almeno 500 Associati; - del Consiglio d'Amministrazione, in accordo con le Organizzazioni Sindacali così come individuate all'art. 9. La proposta di liquidazione deve essere approvata dall'Assemblea Straordinaria, ai sensi dell'art. 8. Le procedure di liquidazione sono curate da un Collegio di liquidatori nominato dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Revisori uscenti. Il Collegio dei Revisori resta in carica per tutto il periodo di liquidazione del Fondo. Con le somme che risultano disponibili il Collegio dei liquidatori dovrà onorare tutti gli obblighi derivanti dalle prestazioni maturate fino al giorno in cui diviene esecutiva la liquidazione; successivamente, eventuali ulteriori disponibilità dovranno essere devolute, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione avente finalità analoghe oppure ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se presente.

Rimane invariata ogni restante parte dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione e la Segreteria del Fondo restano a disposizione per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari.

Fondo Integrativo Assistenza Malattia
FIAM

Bergamo, 9 febbraio 2026